COMMISSIONE VII

DIFESA

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 474

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Nuove norme per il servizio di leva (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3745);

MAGGIONI ed altri: Estensione ai giovani coniugati con prole ed arruolati nel servizio di leva, dei benefici di cui all'articolo 91, capo IX, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (154);

BOLDRINI ed altri: Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina (663);

BODRITO ed altri: Nuove norme sul servizio di leva (1335);

TREMAGLIA ed altri: Modifica degli articoli 44 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per consentire la chiamata alle armi al diciottesimo anno di età (1827);

SERVADEI e FAGONE: Riduzione a 12 mesi della ferma di leva per tutti i militari (1973);

PAG.

BIRINDELLI: Norme sul servizio di leva (1992);

STRAZZI ed altri: Dispensa dalla ferma di leva per i giovani coniugati (2723) 474

PRESIDENTE 474, 477, 479, 480, 482, 486, 487, 488 489, 490, 491, 493, 494, 496, 499, 501, 502, 506

ALLOCCA 486, 502

ANGELINI . 480, 482, 484, 486, 490, 493, 494, 496

ARMANI 488, 489, 502

BANDIERA 499, 502

BOLDRINI 504

D'ALESSIO 500, 502

DE MEO 505

LIZZERO 489

ORLANDO 488, 490

NICCOLAI GIUSEPPE 502

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 475, 479, 482, 484, 486, 487 489, 491, 493, 494, 496, 502

SAVOLDI 501, 503

VAGHI, *Relatore* . 474, 479, 480, 482, 484, 486 487, 489, 491, 493, 494, 496, 499, 502

Votazione segreta:

PRESIDENTE 506

La seduta comincia alle 9.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, i deputati Evangelisti e Pensa sono sostituiti dai deputati Dal Maso e Orsini.

Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Nuove norme per il servizio di leva *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3745); e delle proposte di legge Maggioni ed altri: Estensione ai giovani coniugati con prole ed arruolati nel servizio di leva, dei benefici di cui all'articolo 91, capo IX, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (154); Boldrini ed altri: Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina (663); Bodrito ed altri: Nuove norme sul servizio di leva (1335); Tremaglia ed altri: Modifica degli articoli 44 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per consentire la chiamata alle armi al diciottesimo anno di età (1827); Servadei e Fagone: Riduzione a 12 mesi della ferma di leva per tutti i militari (1973); Birindelli: Norme sul servizio di leva 1992); Strazzi ed altri: Dispensa dalla ferma di leva per i giovani coniugati (2723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme per il servizio di leva » già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 maggio 1975; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Maggioni, ed altri: « Estensione ai giovani coniugati con prole ed arruolati nel servizio di leva, dei benefici di cui all'articolo 91, capo IX, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 »; Boldrini ed altri: « Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina »; Bodrito ed altri: « Nuove norme sul servizio di leva »; Tremaglia ed altri: « Modifica degli articoli 44 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per consentire la chiamata alle armi al diciottesimo anno di età »; Servadei e Fagone: « Riduzione a 12 mesi della ferma di leva per tutti i militari »; Birindelli: « Norme sul servizio di leva »; Strazzi ed altri: « Dispensa dalla ferma di leva per i giovani coniugati ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nella seduta di ieri, è stata esaurita la discussione sulle linee generali.

Prima di dare la parola al relatore per la replica, desidero ricordare che la VIII Commissione permanente ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge in discussione.

Su proposta del relatore Borghi e dopo interventi dei deputati Raicich e Tedeschi, la Commissione istruzione ha deliberato di esprimere parere favorevole rilevando l'opportunità di far fruire degli stessi benefici di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 19, gli studenti che frequentano corsi universitari riconosciuti e non previsti dall'articolo, quali, ad esempio, i corsi biennali di perfezionamento della scuola normale superiore di Pisa per laureati. Si sottolinea anche l'esigenza che fruiscano dei benefici di cui ai commi *a*) e *b*) dell'articolo 20 gli studenti che frequentano corsi di completamento dell'istruzione professionale e i corsi integrativi istituiti presso i licei artistici e gli istituti magistrali, di cui alle vigenti norme di legge.

VAGHI, *Relatore*. Premetto che, dopo essere venuto a conoscenza del parere favorevole emesso dalla VIII Commissione permanente, mi sono permesso di recepirlo, tramutando le considerazioni che esso contiene in un ordine del giorno che sottoporrò in seguito all'approvazione degli onorevoli colleghi.

Ho ascoltato la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 3745, discussione che ha visto gli interventi dei colleghi Orlando, Nahoum, Birindelli, Savoldi, Armani e Bandiera, e mi sento in dovere di ringraziarli per gli approfondimenti che hanno saputo portare in questa delicata materia. Sono altresì certo che, se non ci fosse stata la necessità di restringere i tempi, stante il particolare momento preelettorale, si sarebbe ancor più intensificata la ricerca di criteri per una migliore sintesi della legge. È indubbio che si sarebbe dovuto fare di più, fare meglio; è indubbio, inoltre, che alla proposta di riforma della leva si sarebbero dovute agganciare, per

un coordinamento, anche tutte quelle proposte di ristrutturazione delle forze armate, in modo tale che tutto questo importante settore della nostra vita fosse ispirato ad una concezione moderna, efficiente e complessiva dei diritti del giovane in questo momento della sua vita, più ancora che sui doveri dello stesso.

Certamente occorre sollecitare ammodernamenti strumentali e psicologici per facilitare la vita del giovane che si presenta al servizio di leva; certamente deve essere approntato un nuovo regolamento di disciplina: occorre predisporre tutto ciò che si ritenga atto a sincronizzare la vita del giovane militare e le sue esperienze personali e sociali.

Nonostante tutto ciò, però, non bisogna che queste istanze vengano a ritardare l'attuazione di questa riforma che per tanto, troppo tempo abbiamo desiderato, riforma che – desidero sottolinearlo – non è certamente perfetta, essendo essa carente, ad esempio, di un certo grado di chiarezza interpretativa e di ampiezza nelle previsioni; purtuttavia, bisogna prendere atto del fatto che nulla è stato lasciato intentato e che tutta la casistica che è emersa col passare degli anni e con l'evolversi della società è stata oggetto di attente valutazioni. È vero che ancora meglio si può fare e sottolineo, a tale proposito, l'esigenza che non venga disattesa l'aspettativa di vedere indicizzate le tabelle da utilizzare per l'accertamento della indispensabilità della presenza dei giovani coscritti in famiglia.

Per quanto concerne la domanda volta ad un chiarimento su ciò che si intende per « mezzi di sussistenza » credo sia chiaro il concetto chiaramente emerso nel corso di questa discussione che esso non debba intendersi limitato alle attuali 45.000 lire mensili.

Riteniamo positivo l'aver accluso la figura del sindaco nel consiglio di leva per l'apporto che esso può dare al momento in cui si giudicano i giovani del proprio comune: non si è ritenuto opportuno includere tale figura nei consigli di leva della marina per la particolarità delle sue situazioni e dell'esame che esse richiedono.

Per quanto concerne la diversità di durata fra i tempi di ferma dell'esercito ed aeronautica da una parte e marina dall'altra gli stessi militari hanno riconosciuto valida ed opportuna questa differenziazione.

Riteniamo che un primo passo in avanti sia stato fatto e che il disegno di legge al nostro esame rappresenti un notevole contributo per una profonda ristrutturazione delle forze armate. In questo sforzo di rinnovamento è necessaria un'ampia visione delle nuove concezioni di vita, sia civili che militari, e occorre predisporre leggi, mezzi e strumenti atti a ristrutturare quanto denunciamo debba essere più rispondente alle esigenze dei tempi.

È con tale spirito ed intendimenti che auspichiamo l'approvazione di questo disegno di legge ripromettendoci, altresì, una maggiore incisività nel nostro lavoro per un miglior futuro delle nostre forze armate a servizio e tutela della libertà della nazione.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* A nome del Ministro della difesa, che non è potuto intervenire – come sarebbe stato suo vivo desiderio – perché chiamato all'estero da indifferibili impegni di Governo, ringrazio il relatore e tutti gli oratori intervenuti nel dibattito.

Un sincero ringraziamento rivolgo anche ai presentatori delle proposte di legge abbinate, che hanno offerto al Governo interessanti spunti di meditazione per l'elaborazione del disegno di legge.

Vorrei ora passare a rispondere ai vari rilievi emersi nella discussione, chiedendo in anticipo venia se qualcuno può essermi sfuggito e confidando che la Commissione vorrà ritenere sodisfacenti i chiarimenti che mi accingo a dare.

Preliminarmente mi pare utile soffermarmi su alcune questioni di fondo. È stato osservato che il provvedimento avrebbe carattere settoriale, non essendo inquadrato nel processo di ristrutturazione delle forze armate.

Il Governo ha ritenuto, in proposito, che non si dovesse subordinare alla definizione di tale processo, che potrà richiedere anche tempi non brevi in rapporto alla complessità dei problemi da affrontare, l'accoglimento delle profonde aspirazioni dei giovani e delle loro famiglie ad una ferma più breve.

D'altra parte, la riduzione della ferma è certamente provvedimento propedeutico alla ristrutturazione.

Quanto al rilievo, concernente il ritardo con il quale il disegno di legge sarebbe stato presentato, faccio presente che la riduzione della ferma, ove non tenda puramente e semplicemente a una riduzione degli effettivi, come era nel nostro caso, sol-

leva problemi tecnici e finanziari di non facile soluzione, che hanno richiesto accurati studi.

Di qui la complessità del provvedimento che, ad una prima lettura può anche dare l'impressione, come qualcuno ha detto, di una certa pesantezza. Le numerose norme del disegno di legge rispondono, per altro, ad esigenze tecniche di coordinamento dalle quali non si poteva prescindere in così delicata materia.

Come è detto nella relazione governativa, è in programma la revisione sistematica di tutta la normativa. Posso anticipare che si procederà, comunque, con sollecitudine ad elaborare un testo coordinato di tutte le norme inerenti alla materia.

Altre questioni di fondo sollevate sono quelle del cosiddetto stato giuridico dei militari, inteso come precisazione dei loro diritti e doveri. Gli onorevoli componenti la Commissione hanno già avuto occasione di visitare reparti e altre ne avranno certamente « in avvenire ». Avranno, perciò, potuto constatare, anche se ci sono ancora delle carenze da eliminare, la costante cura dei comandi per il miglioramento delle condizioni di vita dei soldati realizzando idonee sistemazioni logistiche. Un vasto programma di ammodernamento delle caserme è stato impostato e viene perseguito, pur tra le difficoltà di bilancio.

Per i militari di leva, inoltre, sono previste licenze, che mi sembrano adeguate. Infatti, tra licenze brevi e licenze ordinarie, si arriva a 25 giorni più i giorni di viaggio – a parte eventuali licenze straordinarie, per esami o altri motivi –; ai militari di leva che vanno in licenza ordinaria vengono rimborsate le spese di viaggio.

Da tempo i militari di truppa partecipano alle commissioni rancio nelle caserme. Si è appreso con sodisfazione che il Senato ha approvato in questi giorni e trasmesso alla Camera il disegno di legge dei senatori Cipellini ed altri, per il mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi.

Rimangono ovviamente aperti alcuni fondamentali problemi, l'attuazione cioè delle riforme da tempo allo studio; dei codici penali militari, del regolamento di disciplina e della legislazione sul segreto militare. Vorrei in proposito pregare la Commissione di tenere presente che il provvedimento in discussione, pur importante, mal si sarebbe prestato ad affrontare questioni estranee al suo contenuto. Posso comunque assicurare che le su accennate riforme sono in fase assai avanzata di definizione da parte del Governo. In particolare per i codici penali militari, si attende la definitiva adesione del ministero di grazia e giustizia ad un progetto che prevede, tra l'altro, l'introduzione dell'appello e notevoli riduzioni di pene. Per il regolamento di disciplina, si sta vagliando il lavoro compiuto dall'apposita Commissione, mentre alla revisione della legislazione sul segreto militare attende, come noto, un comitato di ministri. Infine un nuovo regolamento sugli stabilimenti militari di pena è in avanzata fase di studio.

Particolarmente presente all'attenzione della difesa è il problema del miglioramento delle pensioni privilegiate ai militari di truppa per le soluzioni che sarà possibile adottare, tenuto conto delle condizioni del bilancio e dell'esigenza, tante volte sottolineata dal Parlamento, di contenere la spesa corrente. Il Governo ne condivide comunque l'urgenza.

E vengo ora ai rilievi che riguardano aspetti particolari del provvedimento. Sarà opportuno, riassumere prima le modifiche che a tali aspetti ha portato il Senato, approvando emendamenti che hanno migliorato il testo.

Sono state meglio circoscritte le facoltà del Ministro, di cui agli articoli 2, 3 e 22. Le facoltà sono state, per altro, conservate, e con ciò anticipo la risposta ad un rilievo, essendo riconosciuto che rispondono ad effettive esigenze tecniche.

È stato chiamato il sindaco a far parte con diritto a voto dei consigli di leva a maggiore tutela dei suoi amministrati. Ragioni tecniche di ovvia intuizione, trattandosi di due soli organi in tutto il territorio dello Stato, non hanno consentito di aggiungere il sindaco anche ai consigli di leva che si occupano dell'arruolamento in marina. Il numero dispari dei componenti di quest'ultimo consiglio ha reso superflua la norma aggiunta dal Senato circa la validità delle deliberazioni per gli altri consigli, divenuta necessaria perché con l'aggiunta del sindaco si è giunti ad un numero pari di componenti.

È stata abbassata l'età per la dispensa definitiva degli emigrati che rimpatriano, con ciò risultando accolta un'istanza contenuta nella proposta Boldrini ed altri.

Insieme con alcuni miglioramenti agli incentivi per i volontari, soprattutto per lo Esercito che deve affrontare le maggiori

difficoltà, è stato aggiunto un articolo che fissa per detti volontari la percentuale massima del 16 per cento.

Il Governo non ha avuto nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento perché esula completamente dalle sue intenzioni, come è detto nella relazione come è stato confermato al Senato e come ripeto formalmente, modificare la struttura delle nostre Forze armate, che sono e resteranno basate sulla coscrizione obbligatoria. Per tale motivo ritiene inaccettabile la proposta Birindelli che, in contrasto con il dettato costituzionale, prefigura di fatto forze armate di mestiere o quanto meno di tipo misto.

I volontari saranno impiegati nella grandissima maggioranza dei casi in incarichi di specializzazione tecnico-logistica e quindi suddivisi nei vari reparti, nei quali certamente sarà realizzato un pieno amalgama con i commilitoni in servizio di leva. Posso, comunque, assicurare che non è prevista l'istituzione di reparti formati da soli volontari.

La più lunga durata della ferma per i marinai di leva non viola il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'obbligo di disciplinare uniformemente una determinata materia sussiste solo quando la norma differenziata non sia giustificata da ragionevoli esigenze obiettive.

Ed obiettivamente diversa, sotto il profilo addestrativo e dell'impiego, è la situazione dei marinai di leva, che sono largamente utilizzati a bordo di navi, ciò che richiede un più lungo periodo di istruzione Del resto in quasi tutti i Paesi la ferma di leva in marina è più lunga, salvo i casi, come la Francia, nei quali si fa largo ricorso ai volontari (40 per cento).

In coerenza con tali principi, per gli ufficiali di complemento della marina non si è ritenuta necessaria una differenziazione della durata della ferma, rispetto ai marinai comuni, non ricorrendo in questo caso le obiettive ragioni che hanno giustificato la differenziazione per le altre due Forze armate nelle quali il periodo di 12 mesi sarebbe stato del tutto inadeguato per gli ufficiali, tenuto conto della durata del necessario periodo di istruzione.

Anticipando il punto di vista del Governo su uno degli emendamenti, informo la Commissione di non vedere la possibilità di accogliere la richiesta di dispensare gli ammogliati senza prole. La Commissione si renderà certo conto che una norma del genere si presterebbe a facili evasioni.

Posso, per altro, assicurare alla Commissione che ormai da tempo è invalsa la prassi, che certamente sarà mantenuta, di inviare in licenza illimitata i militari di leva alle armi i quali documentano che la moglie è in avanzato stato di gravidanza.

Circa la necessità, rilevata da qualche oratore, di precisare cosa si intende per la mancanza dei « necessari mezzi di sussistenza » richiesta in taluni casi per la dispensa, ritengo che il problema mal si presta a rigorose delimitazioni legislative, che rischierebbero di porre condizioni destinate a diventare non più attuali in breve volgere di tempo.

Fino a quando non sarà operante l'anagrafe tributaria, che consentirà di disporre di obiettivi termini di riferimento, mi pare miglior consiglio lasciare le valutazioni al prudente, responsabile apprezzamento del Ministro, che non mancherà di tener conto di ogni situazione meritevole. Ricordo, comunque, che a tutela degli interessati vi è un adeguato sistema di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale. A questo proposito, assicuro che per i ricorsi in sede amministrativa sono state impartite rigorose direttive perché siano definiti nei termini di legge. Per i ricorsi giurisdizionali e per quelli straordinari al Presidente della Repubblica, occorre attendere la pronuncia del consiglio di Stato. Trattasi di adempimenti e cautele, che possono comportare ritardi, ma che non mi sembrano eliminabili, trattandosi di adempimenti e cautele poste a maggior garanzia degli interessati.

Mi si consenta di concludere ricordando che con la riduzione a 12 mesi per l'esercito e l'areonautica e a 18 mesi per la marina della dura della ferma, di leva, l'Italia si pone all'avanguardia dei paesi accidentali insieme alla Svezia, Belgio, Norvegia eccetera, facendo però presente che questi ultimi paesi hanno un elevato numero di volontari.

Questo importante risultato dal punto di vista sociale e politico per le forze armate non viene meno al rispetto imprescindibile delle esigenze di addestramento e di efficienza dei reparti operativi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, viene scelto come testo base il disegno di legge n. 3745.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La ferma di leva è:

per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici;

per la Marina di mesi diciotto.

Per coloro che conseguono a domanda la l'Esercita e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva è stabilita in 18 mesi.

(*È approvato*).

ART. 2.

La chiamata delle classi alla leva è fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di età.

L'inizio delle operazioni di leva può essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3.

Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

(*È approvato*).

ART. 3.

La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro della difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età.

È però in facoltà del Ministro della difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.

Inoltre è in facoltà del Ministro della difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

L'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

1 – *a*) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al Codice della navigazione:

1 – *b*) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto – ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione – nell'esplicazione della loro attività;

1 – *c*) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;

2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

b) agli armamenti navali militari;

c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;

5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature da pesct di qualsitsi tipo;

6) siano arruolati con ferma volontarit nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari

della Guardia di finanza - contingente di mare;

7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;

8 - *a*) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;

8 - *b*) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;

13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

L'iscrizione dei giovani di cui al precedente punto 13 nelle note definitive dei soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM è disposta in ordine di età a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino a raggiungere il numero determinato dal Minitsro della difesa per soddisfare le esigenze della Marina militare.

Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, Lizzero, D'Auria, Venegoni, Cerri, Bisignani, Mignani, Tesi e Pellizzari hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, sopprimere il punto 13.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere le parole:

« Contro le risultanze e le decisioni adottate a norma del precedente comma è consentito all'interessato di proporre il ricorso in via amministrativa ».

ANGELINI. Per quanto riguarda il primo emendamento, quello inteso a sopprimere il punto 13 dell'articolo 4, già il collega Nahoum in sede di discussione sulle linee generali ha espresso chiaramente quali sono stati i motivi della sua presentazione.

In ordine al secondo emendamento allc articolo 4, il gruppo comunista ritiene che il disegno di legge non dia alcuna possibilità al coscritto di far valere le proprie ragioni. Basti considerare il punto 1, nel quale si dice che coloro che siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacque sono soggetti allo arruolamento nella marina, per capire che bisogna lasciare al soggetto un più ampio margine di scelta e comunque la possibilità di fare ricorso contro l'amministrazione per poter avere una collocazione diversa.

VAGHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del punto 13 del quale l'onorevole Angelini ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

Si intende pertanto respinto il primo emendamento Angelini.

Pongo in votazione il secondo emendamento Angelini, contrari relatori e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo, che - non essendovi stati presentati emendamenti - porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco ai nominativi dei giova-

ni che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritit:

1) già arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;

2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;

3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro della difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, D'Auria, Lizzero, Cerri, Venegoni, Pellizzari, Mignani, Bisignani e Tesi, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, punto 6, aggiungere le parole: dandone comunicazione al Parlamento.

ANGELINI. Signor Presidente, per quanto riguarda il punto 6 dell'articolo, noi chiediamo di aggiungere le parole « dandone comunicazione al Parlamento » perché riteniamo che altrimenti il Parlamento, in questo caso, venga emarginato e privato della possibilità di esprimere una propria valutazione.

VAGHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, insiste per la votazione del suo emendamento, al quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari?

ANGELINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 7.

Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) gli arruolati colontariamente nel corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare;

2) gli arruolati di levi nel CEMM.

Sono concellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM:

1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle Università e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla

Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;

2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella Guardia di finanza – contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1 - *a*) del precedente articolo 4.

Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle altre forze armate dello Stato:

1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera;

3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti, previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;

6) i militari in servizio nella Guardia di finanza – contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

I consigli di leva sono composti:

a) dal comandante del porto, o, in sua vece, da un ufficiale superiore di porto della capitaneria di porto da lui delegato, presidente;

b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro;

c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;

d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.

Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito.

Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entità del contingente che ogni consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro della difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, D'Auria, Lizzero, Cerri, Venegoni, Pellizzari, Mignani, Bisignani e Tesi, hanno presentato il seguente emendamento:

« *Dopo la lettera* d) *dell'articolo 8, aggiungere la seguente lettera* e):

e) da un rappresentante della regione della zona di competenza territoriale dei consigli di leva ».

ANGELINI. La nostra proposta tende a parificare il consiglio di leva della marina a quelli previsti per l'esercito e l'aeronautica.

VAGHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, insiste per la votazione del suo emendamento all'articolo 8, al quale relatore e Governo hanno espresso parere contrario?

ANGELINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Tali consigli sono composti:

a) da un commissario di leva, presidente;

b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;

c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;

d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.

In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.

Il consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare.

Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entità del contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare.

Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del consiglio di leva.

La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, D'Auria, Lizzero, Cerri, Venegoni, Pellizzari, Mignani, Bisignani e Tesi, hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma, sopprimere le parole*: e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri ».

ANGELINI. Il motivo per cui proponiamo questa soppressione è dovuto al fatto che ci chiediamo di che tipo di consultazione si tratti.

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli da 10 a 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 10.

Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio.

(*È approvato*).

ART. 11.

Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

(*È approvato*).

ART. 12.

A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM.

Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per l'assoluamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.

Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su disposizione dell'autorità centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'orruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica.

Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.

(*È approvato*).

ART. 13.

Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14.

I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.

I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.

Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale.

Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237:

a) cancella dalle liste di leva i deceduti;

b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato;

c) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'articolo 22 della presente legge;

d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

e) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica;

f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente;

g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto la ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 13;

h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;

i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;

l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.

Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purché non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.

Il Ministro per la difesa ha la facoltà di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, D'Auria, Lizzero, Cerri, Venegoni, Pellizzari, Mignani, Bisignani e Tesi, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, alla lettera h), *inserire dopo le parole*: « non si siano presentati », *le parole*: « alla chiamata ».

ANGELINI. L'intento di questo emendamento è quello di chiarire la procedura relativa ad un giovane chiamato a prestare servizio di leva. Compito indispensabile è quello di notificare al giovane la chiamata, perché solo la certezza che egli l'abbia ricevuta può consentire la valutazione di renitenza alla leva.

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 15, 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò diret-

tamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 15.

Gli iscritti nelle note definitive hanno lo obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.

Le autorità diplomatiche o consolari allo estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.

Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.

Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(*È approvato*).

ART. 16.

Il consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente articolo 14, escluse le lettere *a*), *f*) ed *l*) e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Inoltre delibera:

a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione allo ufficio di leva della capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti;

b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva:

1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4),5) e 6) del precedente articolo 6;

2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda;

c) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel CEMM e nella guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

d) l'arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito.

Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel CEMM da parte dell'ufficio di leva della capitaneria di porto competente o fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

(*È approvato*).

ART. 17.

Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina.

Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto.

I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scoule delle forze armate o corpi armati dello Stato non è computabile nella ferma di leva.

L'onorevole Allocca ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18, aggiungere il seguente comma:

« La frequenza in stato di arruolamento volontario presso tali istituti per un periodo che sia almeno il doppio della normale durata della leva è considerata sostitutiva dell'obbligo di prestare servizio di leva ».

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario, signor Presidente, perché diversamente si creerebbe un privilegio inaccettabile. Invito il presentatore a ritirarlo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo al parere del relatore.

ALLOCCA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo così in votazione l'articolo 18.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo articolo 20.

I militari - in congedo illimitato provvisorio - che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongono di riprenderli nell'anno successivo;

2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purché, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore;

4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Lizzero, D'Auria, Cerri, Venegoni, Tesi, Mignani, Nahoum, Bisignani e Pellizzari, hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 19.

ANGELINI. Le leggi italiane prevedono che la scuola dell'obbligo abbia inizio a sei anni: questo significa che un giovane che compia regolarmente i suoi studi fino alla licenza di scuola media superiore, li porterà a termine all'età di 19 anno, per cui sarà già costretto a chiedere un primo anno di rinvio dal servizio militare. Non parliamo poi del caso di un giovane che sia nato a

gennaio e che quindi, prima di terminare le scuole, dovrà chiedere non uno, ma due rinvii.

VAGHI, *Relatore*. Non posso accoglierlo, signor Presidente.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido il parere contrario del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 19 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 20.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di età agli arruolati che siano:

a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità o di abilitazione oppure di idoneità all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purché possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

c) candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione in possesso di titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;

d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato.

Il ritardo previsto dal primo comma può essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

(*È approvato*).

ART. 21.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'età prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguente condizioni, da accertarsi dai Consigli di leva:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio o per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

4) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubale, purché, in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglio venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

7) vedovo o celibe con prole;

8) ammogliato con prole, salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 24.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma.

L'onorevole Orlando ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il punto 8) con il seguente:

8) ammogliato con prole o ammogliato senza prole quando la moglie non abbia una propria fonte di sostentamento. I coniugati che comunque non hanno titolo per ottenere la dispensa, dietro loro richiesta prestano servizio di leva nella regione di residenza.

Al secondo comma sopprimere le parole: « Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma ».

ORLANDO. Le statistiche ci dicono che gli italiani si sposano tardi rispetto ai cittadini di altri paesi. Chi si sposa prima dell'età di leva lo fa sotto la spinta di una necessità economica, perché solo in qualche caso si può parlare di grande amore. Quindi l'emendamento proposto tiene presente le esigenze dell'articolo 52 e 29 della Costituzione, il primo prevede l'obbligo militare, il secondo garantisce l'unità familiare. Inoltre con esso si estende ai coniugati anche senza prole la dispensa del servizio militare per evitare la dispensa dalla leva o il congedo anticipato in caso di gravidanza o di prole. Inoltre la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 22 è imposta dal senso giuridico e costituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Armani ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il punto 8) il seguente:

9) il titolare o coadiuvante di azienda agricola familiare la cui presenza sia indispensabile alla gestione dell'azienda medesima.

ARMANI. Il mio emendamento è molto semplice e propone di aggiungere un capoverso dopo il punto 8 all'articolo 22 il quale prevede la dispensa dal servizio militare del titolare o coadiuvante di azienda agricola o familiare la cui presenza sia indispensabile alla gestione dell'azienda medesima.

Questo perché oramai si parte da una constata senilizzazione dlela presenza nelle aziende agricole delle forze lavorative. Cioè c'è stato un progressivo abbandono delle campagne da parte dei giovani, desiderosi di avviarsi verso altri settori operativi; è chiaro quandi che coloro che sono rimasti a lavorare nelle aziende hanno effettivamente la vocazione al lavoro di imprenditore agricolo, anche se modesto, e quindi la loro presenza è da ritenersi indispensabile.

Tra l'altro, la disposizione che noi intenderemmo introdurre provocherebbe una conseguenza positiva per l'economia generale del nostro paese: quella di contenere l'esodo dalle campagne degli elementi più idonei ed esperti della aziende agricole, evitando anche, in tal modo, di lasciare del terreno incolto o mal coltivato: si contri-

buirebbe, così, anche al progresso ed allo sviluppo dell'agricoltura.

Desidero far rilevare, altresì, che sono state prese alcune decisioni da parte di tribunali amministrativi regionali, che hanno riconosciuto che può essere esentato dal servizio militare il giovane coltivatore la cui presenza debba ritenersi necessaria, anz indispensabile, alla conduzione dell'azienda agricola e ciò, addirittura, indipendentemente dall'estensione dell'azienda stessa.

Per questi motivi, onorevole presidente, io mi permetto di sottoporre all'approvazione della Commissione questo mio emendamento, col quale io ritengo si farebbe un atto di giustizia nei confronti di un settore operativo quanto mai sacrificato e ridotto, nelle sue componenti lavoratrici, dato l'esodo.

Sono per altro disposto, di fronte ad un atteggiamento positivo del Governo, a ritirare questo emendamento per trasformarne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, D'Alessio e Lizzero, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo il punto 7) il seguente:

7-*bis*) i figli di emigrati che siano espatriati prima del compimento del 14° anno di età e attualmente residenti all'estero.

Aggiungere, dopo il punto 8, il seguente:

9) coloro i quali sono emigrati all'estero per ragioni di lavoro prima del compimento del diciottesimo anno di età e che rientrano in patria dopo il venticinquesimo anno di età.

LIZZERO. Sono stati avanzati dei dubbi circa la giustizia della proposta che il gruppo comunista ha fatto nel presentare questo emendamento, ma a noi essa sembra giusta per due motivi: intanto dobbiamo tener conto che la conferenza nazionale dell'emigrazione ha sottolineato l'esigenza che si consideri la possibilità di esonerare dall'obbligo di leva una parte dei giovani emigrati.

La ragione di ciò è dovuta alla logica constatazione che i giovani e le famiglie costretti ad emigrare per trovare lavoro hanno già reso, con questo loro atto, un servizio alla patria. Vorrei, inoltre, sottolineare che allorché qualcuno di questi emigrati torna in Italia si trova, il più delle volte, disoccupato e senza nessun provvedimento a suo favore, nemmeno il più elementare, quale l'indennità di disoccupazione.

Con il successivo emendamento chiediamo che dopo il punto ottavo dell'articolo 22 ne venga aggiunto un altro tendente ad ottenere la dispensa della ferma di leva per i figli di emigrati che siano nati all'estero o che siano espatriati prima del compimento del quattordicesimo anno di età e allo atto della chiamata alla leva risiedono all'estero, nonché, per coloro che sono emigrati all'estero per ragioni di lavoro prima del compimento del diciottesimo anno di età e che rientrano in patria dopo il venticinquesimo anno di età.

VAGHI, *Relatore*. Parere contrario agli emendamenti dell'onorevole Orlando, il cui accoglimento si presterebbe a facili evasioni dei princìpi: del resto, con la riconosciuta gravidanza della moglie, i giovani militari possono essere posti in congedo illimitato prima della fine della ferma.

In riferimento all'emendamento dell'onorevole Armani all'articolo 22, faccio presente che l'articolo 88 del testo unico vigente prevede in casi del genere il rinvio di anno in anno, fino al masimo di due anni. Certo che il beneficio non dovrebbe essere limitato solo alle aziende agricole, ma dovrebbe estendersi anche ad altre attività, come quella artigianale. Dovrei esprimere parere contrario, a meno che l'onorevole Armani non voglia trasferire il contenuto del suo emendamento in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato all'articolo 22 dal gruppo comunista, il problema che esso solleva è stato risolto a mio parere, con larghi criteri equitativi dall'articolo 27 che è stato introdotto appositamente dal Senato. Per questa ragione esprimo parere contrario a questo emendamento.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il parere espresso dal relatore, invitando l'onorevole Armani a ritirare il suo emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, perché, in effetti, la materia merita un ulteriore approfondimento.

ARMANI. Accetto l'invito del Governo, signor Presidente, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Orlando.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole del secondo comma, di cui l'onorevole Orlando ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo Orlando è pertanto respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Angelini.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo.

(*È respinto*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 22 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo 23 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 23.

L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzioni o dispensa della ferma di leva.

Tale disposizione non è applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perché dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:

1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando;

2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale lo iscritto stesso è interessato, purché derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati.

Qualora il titolo di ammogliato con prole sia stato maturato dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando, la dispensa è subordinata all'accertamento della condizione che a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia acquisita venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

L'onorevole Orlando ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 24.

ORLANDO. Quanto all'abrogazione dello ultimo comma dell'articolo 24 il collega Nahoum aveva già rilevato gli inconvenienti nella mancata definizione di mezzi di sussistenza. Noi non possiamo accettare la cortese richiesta del Sottosegretario Radi quando ci dice di fidarsi della saggezza governativa in attesa di una riforma più perfetta per la valutazione dei redditi, in quanto una stima così delicata sarebbe lasciata a qualche sottufficiale di villagi o quartieri affollati. Per cui aggiungerò alla fine dell'articolo 25 una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, Lizzero, D'Auria, Bisignani, Mignani, Tesi, Cerri, Pellizzari e Venegoni, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma dell'articolo 24, aggiungere le parole: « in qualsiasi momento si crei la condizione prevista e qualora tale stato sia previsto negli esoneri del bando di chiamata alle armi dell'interessato ».

Sopprimere la rimanente parte dell'articolo.

ANGELINI. L'articolo 24, così come è formulato, può dar adito ad una posizione

preconcetta da parte del coscritto a non adempiere al servizio militare ed è per questo che noi chiediamo la correzione di tale articolo aggiungendo dopo il primo comma una specificazione che suoni del seguente tenore: « in qualsiasi momento si crei la condizione prevista e qualora tale stato sia previsto negli esoneri del bando di chiamata alle armi dell'interessato »; chiediamo, altresì, la soppressione del resto dell'articolo.

VAGHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti allo articolo 24.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Orlando, soppressivo del secondo comma.

(*È respinto*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Angelini.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando.

I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volontà degli interessati dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nella Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato è tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.

I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi.

L'onorevole Orlando ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere le seguenti parole: « Il titolo di cui all'articolo 22 – primo comma – punto 8) può essere fatto valere, nel momento in cui si verifica, indipendentemente dai termini fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo ».

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Orlando, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 25.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 26 e 27 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 26.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 22, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva è in corso al momento della domanda.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai consigli di leva.

(*È approvato*).

ART. 27.

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perché nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, i quali rimpatriano prima del compimento del 28° anno di età o del 26° in caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavoro, sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferma di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del Paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con Stati esteri.

Coloro che rimpatriano dopo il compimento dell'età indicate al comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti:

1) nella categoria degli operai specializzati:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati;

2) nella categoria degli operai qualificati:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore;

c) nella misura del 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa;

3) nella categoria degli operai comuni:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domandà entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa.

I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso.

La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare è stabilita con decreto del Ministro per la difesa.

I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per for-

za armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze armate.

È abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, Cerri, Tesi, Lizzero, D'Auria, Venegoni, Mignani, Bisignani e Pellizzari, hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo 28* ».

ANGELINI. La nostra richiesta di soppressione dell'articolo 28 è motivata da ragioni che riteniamo estremamente valide e che vorrei brevemente illustrarvi.

A nostro giudizio l'incentivazione alla rafferma, con questo articolo, è fatta solo nei confronti dei giovani che risiedono nei posti dove esistono gli stabilimenti militari e, quindi, non si dà a tutti la possibilità di partecipare ad una ferma volontaria per poter avere un posto nel luogo dove risiedono; si creerebbe, poi, con le percentuali stabilite da questo articolo, l'esaurimento dei posti occupazionali della difesa con grave danno dove essi sono l'unica o la maggiore fonte occupazionale; inoltre, dobbiamo rilevare che certi disposti di questo articolo verrebbero a modificare leggi esistenti senza che nessun accordo sia intercorso con le organizzazioni sindacali.

VAGHI, *Relatore*. L'articolo 28 riguarda le riserve di posti agli operai della difesa. La soppressione della norma dovrebbe essere compensata da un ampliamento delle riserve nelle altre amministrazioni e dalla estensione della riserva alle aziende private. Sembra del tutto logico che, ai fini della sistemazione civile, l'amministrazione della difesa usi un trattamento particolare nei riguardi dei volontari congedati.

È da notare, altresì, che le riserve di per la difesa incidono sulla aliquota destinata ai pubblici concorsi, salvaguardando così in pieno diritti ed aspettative dei militari in servizio.

Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento del gruppo comunista tendente a sopprimere interamente l'articolo 28.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, mantiene il suo emendamento all'articolo 28?

ANGELINI. Ritiriamo il nostro emendamento, signor Presidente, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

PRESIDENTE. Pongo così in votazione l'articolo 28.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 29.

I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della rispettiva forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli

istituti per i quali si applica la citata legge, fatta eccezione per le aziende private, sono tenuti ad assumere in qualità di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali e riportando all'anno successivo le frazioni inferiori all'unità, i volontari specializzati delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti per dette assunzioni.

Se alle assunzioni stesse si provvede per concorso, la riserva del 5 per cento opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istitutti richiamati al primo comma comunicano di volta in volta al Ministero della difesa i posti disponibili per i volontari congedati e le sedi di servizio.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti suddetti rimettono al Ministero della difesa un prospetto dal quale risulti il numero dei posti sul quale è stata applicata la percentuale fissata al primo comma e, in correlazione, il numero e i nominativi dei volontari congedati assunti.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, Venegoni, D'Auria, Lizzero, Tesi, Cerri, Mignani, Pellizzari e Bisignani, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'essunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di operai, nel limite del 10 per cento delle assunzioni annuali e riportando all'anno succesivo le frazioni e inferiori all'unità, i volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti per dette assunzioni.

Se alle assunzioni stesse si provvede per concorso, la riserva del 10 per cento opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati al primo comma comunicano di volta in volta al Ministero della difesa i posti disponibili per i volontari congedati e le sedi di servizio.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti suddetti rimettono al Ministero della difesa un prospetto dal quale risulti il numero dei posti sul quale è stata applicata la percentuale fissata al primo comma e, in correlazione, il numero e i nominativi dei volontari congedati assunti.

ANGELINI. Con questo emendamento chiediamo l'aumento delle percentuali dal 5 al 10 per cento, e l'inclusione degli stabilimenti privati accanto a quelli militari.

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli onorevoli presentatori si renderanno conto che la modifica, da loro proposta, dell'articolo 30 richiederebbe una complessa trattativa anche con le organizzazioni sindacali e, di certo, il concerto della Commissione lavoro. Quindi, in questa sede, io invito i presentatori a ritirare il loro emendamento, diversamente esprimo parere contrario ad esso.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, mantiene il suo emendamento?

ANGELINI. Lo ritiriamo, signor Presidente, per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 30 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli da 31 a 35 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 31.

Dopo i titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso presso le amministrazioni, le aziende, gli

enti e gli istituti richiamati nell'articolo 30, è aggiunto il seguente: « militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

(*È approvato*).

ART. 32.

I militari di truppa in ferma prolungata dell'Esercito possono assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono chiedere di commutarla in ferma triennale.

Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono chiedere successive rafferme annuali fino a un massimo di quattro.

I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi di servizio e non optino per la promozione a sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinata ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

(*È approvato*).

ART. 33.

Ai volontari dell'Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui all'articolo precedente ovvero che siano in rafferma o si trovino in congedo da non più di due anni è riservato il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali previsti dalle vigenti disposizioni per il reclutamento dei militari da avviare alla carriera di sottufficiali dell'Esercito in servizio permanente.

I volontari ammessi ai suddetti corsi debbono rinunziare al grado di sottufficiale eventualmente rivestito.

(*È approvato*).

ART. 34.

I posti a concorso per l'ammissione alla Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari id cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.

(*È approvato*).

ART. 35.

La misura dei premi di congedamento previsti dalle vigenti disposizioni, per i militari volontari delle forze armate, è stabilita in trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ferma o rafferma, con un minimo di 200.000 lire.

Ai volontari che si congedano dopo 3 anni di servizio, la misura minima del premio di congedamento dovuto è stabilita in 300.000 lire.

Sul premio di congedamento è corrisposto, a coloro che ne facciano domanda, un anticipo di lire 100.000 all'inizio di ciascun anno di ferma o rafferma.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è così sostituito:

« In favore dei militari volontari dello Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non può superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Lizzero, D'Auria, Nahoum, Venegoni, Tesi, Cerri, Mignani, Bisignani e Pellizzari, hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « 16 per cento del numero totale », *aggiungere le parole*: « del personale di leva, mantenendo le propor-

zioni attuali tra le varie armi e le diverse forze armate ».

ANGELINI. Ritengo che l'emendamento si illustri da sé.

VAGHI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai deputati comunisti all'articolo 36, a mio avviso, non c'è una grande differenza se si fa riferimento al totale, anziché al solo personale di leva, per cui, più che esprimere parere contrario, pregherei gli onorevoli presentatori di ritirarlo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle parole del relatore.

ANGELINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 37.

La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sarà attuata con la seguente gradualità:

1) Eesercito e Aeronautica:

14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge;

2) Marina:

22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge;

20 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 38.

L'anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi previsto dai precedenti articoli 2 e 3 sarà attuato gradualmente a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un programma definito dal Ministro per la difesa.

Per l'attuazione dell'anticipo della chiamata alla leva, i capi delle amministrazioni comunali, gli uffici di leva presso i distretti militari e quelli delle capitanerie di porto devono procedere, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di competenza nei riguardi di ciascuna delle classi dei giovani che in detto anno compiono il diciottesimo ovvero il diciassettesimo anno di età.

A tale scopo, i capi delle amministrazioni comunali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai capi degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica e, per i comuni costieri, anche a quelli degli uffici di leva delle capitanerie di porto copia autentica della lista di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di età.

(*È approvato*).

ART. 39.

Fermo restando quanto prescritto nei precedenti articoli 37 e 38 le disposizioni di cui ai seguenti articoli trovano applicazione come appresso specificato:

1) articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15: a decorrere dall'iscrizione sulle liste di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il 17° anno di età;

2) articoli 13 e 14: a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

3) articoli 8, 9, 16, 17 e 41: a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha termine il ciclo di anticipo della chiamata alla leva ed alle armi di cui all'articolo 38 della presente legge;

4) articoli 19, 20 e 21: a decorrere dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 85, 86 ed 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni;

5) articolo 18: a decorrere dalla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui al primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 35 si applicano ad iniziare dai volontari prosciolti o collocati in congedo al termine delle ferme o rafferme nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Fino alle decorrenze indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Ai fiini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 28, 30 e 31, sono fatti salvi i concorsi e le assunzioni in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 40.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni:

1) i termini sottoindicati sono sostituiti come specificato a fianco di ciascuno di essi:

leva di terra: leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi;

leva di mare: leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi;

lista di leva di mare: note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare;

consigli di leva di terra: consigli di leva di cui alla tabella in allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

consigli di leva di mare: consigli di leva di cui alla tabella allegata alla presente legge;

uffici di leva di terra: uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica;

uffici di leva di mare: uffici di leva delle capitanerie di porto;

2) i seguenti articoli sono abrogati e sostituiti da quelli della presente legge a fianco di ciascuno di essi indicati:

articolo 2	dall'articolo 4;
articolo 12	dall'articolo 5;
articolo 13	dall'articolo 6;
articolo 27	dall'articolo 9;
articolo 28	dall'articolo 8;
articolo 39	dall'articolo 10;
articolo 40	dall'articolo 11;
articolo 43	dall'articolo 12;
articolo 44	dall'articolo 2;
articolo 45	dall'articolo 13;
articolo 66	dall'articolo 17;
articolo 78	dall'articolo 3;
articolo 81	dall'articolo 1;
articolo 85	dall'articolo 19;
articolo 86	dall'articolo 20;
articolo 87	dall'articolo 21;
articolo 91	dall'articolo 22;
articolo 92	dall'articolo 23;
articolo 96	dall'articolo 24;
articolo 61	dall'articolo 14;
articolo 63	dall'articolo 15;
articolo 64	dall'articolo 16;
articolo 97	dall'articolo 25;
articolo 103	dall'articolo 27;
articolo 105	dall'articolo 26;

3) il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dall'articolo 18 della presente legge;

5) negli articoli 17, 34, 42 e 56, il riferimento al diciottesimo anno di età è modificato in diaciassettesimo anno di età;

6) il riferimento al quinto comma dell'articolo 63, contenuto nel primo comma - lettera *c*) dell'articolo 135 è rettificato in riferimento al quarto comma dello stesso articolo 63, quale risulta sostituito dall'articolo 15 della presente legge;

7) il riferimento al numero 4) dell'articoo 91, contenuto nell'articolo 98, è rettificato in riferimento al numero 6) dello stesso articolo 91, quale risulta sostituito dall'articolo 22 della presente legge;

8) nell'articolo 116 è cancellato l'inciso « nonché l'eventuale passaggio dalla leva di mare a quella di terra in base all'articolo

9) dopo la tabella « Allegato *A* » è aggiunta la tabella « Allegato *B* » quale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 41.

Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presi-

dente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e alla tabella allegata alla presente legge, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze del servizio.

(*È approvato*).

ART. 42.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1975 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziarie sottoindicati:

esercizio finanziario 1975	3.000
esercizio finanziario 1976	33.958
esercizio finanziario 1977	51.756
esercizio finanziario 1978	69.943
esercizio finanziario 1979	78.026
esercizio finanziario 1980	77.981
esercizio finanziario 1981	77.981
esercizio finanziario 1982	50.973
esercizio finanziario 1983 e successivi	37.492

Alla copertura dell'onere a carico dello esercizio finanziario 1975 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1975.

(*È approvato*).

Do, infine, lettura della tabella, alla quale non sono stati presentati emendamenti.

SEDI E ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI DI LEVA

N. ordine	Sedi	Zone di competenza territoriale
1	La Spezia	Quelle delle Capitanerie di porto di Cagliari, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Portoferraio, Porto Torres, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Savona, Torre del Greco, Viareggio e Vibo Valentia.
2	Taranto	Quella delle Capitanerie di porto di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Catania, Chioggia, Crotone, Gallipoli, Manfredonia, Messina, Molfetta, Monfalcone, Palermo, Pescara, Porto Empedocle, Ravenna, Rimini, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo agli ordini del giorno.

È stato presentato il seguente ordine del giorno dall'onorevole Bandiera.

« La Commissione difesa della Camera dei deputati,

in sede di approvazione del disegno di legge " nuove norme sulla leva "

raccomanda al Ministro della difesa l'emanazione di disposizioni per la concessione di una licenza straordinaria ai giovani in servizio di leva candidati nelle elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

La Commissione ritiene inoltre necessaria l'emanazione di precise disposizioni perché i giovani eletti nei consigli comunali, provinciali e regionali vengano posti in condizione di svolgere il loro mandato, assegnandoli al reparto militare più vicino al centro dove ha sede il Consiglio di cui fanno parte; e perché ai giovani militari eletti alle cariche di sindaco, presidente provinciale, presidente regionale e di assessore comunale, provinciale e regionale si applichino le norme in vigore per i lavoratori chiamati a cariche elettive.

(0/3745/1/7)

BANDIERA. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Vaghi ha presentato il seguente ordine del giorno.

La Commissione difesa della Camera dei Deputati,

presa visione delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla VIII Commissione Istruzione sul disegno di legge n. 3745 recante « nuove norme per il servizio di leva »,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di far fruire degli stessi benefici di cui ai punti *d*) *e*) dell'articolo 19, gli studenti che frequentano corsi universitari riconosciuti e non previsti dall'articolo quale ad esempio i corsi biennali di perfezionamento della scuola normale superiore di Pisa per laureati;

impegna altresì il Governo

a considerare l'opportunità di far godere i benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 20 agli studenti che frequentano i corsi di completamento dell'istruzione professionale e i corsi integrativi istituiti presso i licei artistici e gli istituti magistrati di cui alle vigenti norme di leggi.

(0/3745/2/7)

VAGHI, *Relatore*. Come ho già detto all'inizio della mia replica, questo è l'ordine del giorno che ingloba e recepisce le osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione istruzione in merito al disegno di legge al nostro esame.

L'invito rivolto al Governo è quello di voler fare fruire dei benefici di cui ai punti *D* ed *E* dell'articolo 19 anche gli studenti che frequentino corsi universitari riconosciuti – questo è il punto – e non previsti appunto dall'articolo 19, corsi universitari che si riducono ad un solo caso, quello dell'università di Pisa dove esistono dei corsi biennali di perfezionamento esclusivamente riservati a coloro che sono già laureati.

Il Governo poi dovrebbe anche considerare l'istituzione di corsi integrativi presso i licei artistici e gli istituti magistrali che dilazionano di un anno il raggiungimento della licenza di scuola media superiore rispetto a quanto era previsto con la vecchia legislazione; ecco, anche in questi casi, il Governo dovrebbe far rientrare fra coloro che possono godere del rinvio gli studenti che frequentino corsi integrativi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini, Nahoum, Angelini, D'Auria, Lizzero, Pellizzari, Tesi, Mignani, Cerri, Venegoni e Bisignani, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa della Camera,

considerato che la riduzione della ferma di leva, accogliendo una esigenza profondamente sentita, deve segnare l'avvio di una politica per riordinare in senso moderno e democratico il servizio militare obbligatorio;

ribadita l'urgenza di far cadere definitivamente impostazioni discriminatorie ed autoritarie che hanno colpito i giovani di leva ed i militari democratici turbando profondamente le forze armate,

invita il Governo:

1) a dare attuazione alla revisione del regolamento di disciplina ed a presentare al più presto al Parlamento il testo delle norme predisposte dalla amministrazione militare;

2) a sollecitare le autorità militari territoriali a prendere in esame, in contatto con i governi e le assemblee regionali, la questioni riguardanti la maggiore efficienza della sanità militare, il miglioramento delle strutture e dei servizi di caserma e di reparto, l'organizzazione del tempo libero, delle atività culturali e ricreative;

3) a rivedere i criteri e i metodi di istruzione, di addestramento e di specializzazione perché siano assicurati l'impiego operativo dei giovani, tenendo presenti le attitudini e le qualificazioni professionali possedute, la sicurezza individuale e collettiva, la eliminazione dei tempi morti;

4) a prendere misure, ove occorra d'intesa con le regioni e le amministrazioni comunali, per il trasporto urbano gratuito per i giovani di leva e a rivedere rapidamente le disposizioni riguardanti il trattamento economico (soldo, indennità, riduzioni tariffarie, eccetera) anche in considerazione che gli aumenti dei prezzi e delle tariffe pubbliche nonché l'incidenza dell'inflazione hanno determinato una situazione insostenibile;

5) a promuovere l'informazione tempestiva e periodica delle disposizioni, delle circolari, dei provvedimenti ministeriali, delle iniziative legislative e delle leggi approvate;

6) ad adottare misure per assicurare il rispetto della legge che garantisce la conservazione del posto di lavoro a favore dei giovani coscritti, il superamento, nella pubblica amministrazione, delle pratiche tendenti a condizionare l'ammissione ai concorsi di assunzione all'espletato adempimento dell'obbligo del servizio militare, il riconoscimento ai fini previdenziali e di quiescenza del periodo di leva;

7) a dare sollecita adesione alla proposta n. 2967 già concordata tra i diversi gruppi politici della commissione difesa riguardante l'adeguamento delle pensioni in caso di invalidità temporanea o permanente dei giovani in servizio di leva;

8) a dare un carattere più aperto alle sedute dei reparti sui temi della educazione civica, per la illustrazione della costituzione e del regolamento di disciplina le cui copie dovranno essere distribuite a tutti i militari di leva.

D'ALESSIO. Credo che quest'ordine del giorno sia già stato illustrato attraverso lo intervento del collega Nahoum. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni punti.

È fin troppo evidente che il provvedimento con il quale si riduce la ferma di leva è un provvedimento, anche se tardivo, a nostro modo di vedere, che comunque va incontro ad una esigenza profondamente sentita fra i giovani e fra le loro famiglie. Però è altrettanto evidente – almeno per quello che risulta a noi dall'esperienza di questi ultimi anni – che esiste uno stato d'animo ed anche un disagio fra i giovani di leva che non sarà attenuato, o meglio eliminato con l'adozione di queste misure.

Ci sembra, quindi, doveroso dover insistere sulla necessità di dover individuare le ragioni più profonde di questa situazione abnorme al fine di approntare i mezzi atti ad eliminarla.

Riteniamo che il servizio militare non debba più essere inteso come una prestazione servile, ma come un atto di coscienza democratica da parte del cittadino chiamato ad adempiere un dovere nei confronti della nazione cui appartiene. A tale riguardo abbiamo cercato di sottolineare, nei riguardi del Governo e del Parlamento, la necessità di attuare un complesso di provvedimenti che non siano, evidentemente, direttamente riconducibili alle norme che riguardano il reclutamento per il servizio obbligatorio, ma che attengano ad una politica governativa estremamente urgente.

Desidero, altresì, sottolineare che il servizio di leva comporta, spesso, una serie di problemi sui quali non si è sufficientemente riflettuto come, ad esempio, la garanzia del posto di lavoro a favore dei giovani coscritti, l'esclusione dai concorsi pubblici di coloro che non abbiamo positivamente adempiuto al servizio militare e tante altre incongruenze, non meno gravi, che non starò ad elencare; la soluzione di tali problemi potrebbe attuarsi, anche senza provvedimenti legislativi, tramite disposizioni governative.

Un altro punto che vorrei richiamare alla vostra attenzione è quello relativo alla necessità di far sì che il giovane coscritto possa far valere la sua prestazione anche ai fini assicurativi e previdenziali.

Ciò detto, desidero richiamare l'attenzione del Governo sui problemi sopra accennati aggiungendo, altresì, che lo stato di disagio e di malessere che si segnala da parte dei giovani militare di leva e che spesso ha dato luogo a manifestazioni di grave insofferenza può essere superato, a nostro avviso, da una politica di intervento concreto e dalla sollecita approvazione di un nuovo regolamento di disciplina e, a tale proposito, c'è una richiesta specifica nel nostro ordine del giorno. L'onorevole sottosegretario ci ha assicurati che il nuovo testo del regolamento di disciplina è allo esame degli organi ministeriali: questo vuol dire che a breve scadenza il Parlamento sarà in grado di conoscere le nuove norme elaborate ed esprimere su di esse il proprio parere.

Concludendo, raccomandiamo alla Commissione e al Governo l'accettazione del nostro ordine del giorno ed esprimiamo l'augurio che il disegno di legge in discussione

segni, effettivamente, una svolta nella vita militare del giovane coscritto e nella politica di difesa del nostro paese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vaghi, Savoldi e Bandiera hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

dando atto che l'approvazione del disegno di legge per la riduzione della ferma deve significare un impegno per il riordinamento del servizio militare obbligatorio in aderenza al dettato costituzionale,

invita il Governo

1) a predisporre con urgenza la revisione del regolamento di disciplina;

2) a definire sollecitamente provvedimenti per una maggiore efficienza delle strutture e dei servizi di caserma, della sanità militare e dell'organizzazione del tempo libero, nel quadro della generale ristrutturazione delle forze armate;

3) a rivedere i criteri e i metodi di addestramento e di specializzazione per meglio assicurare ai giovani militari l'impiego operativo utilizzando le qualificazioni possedute e le attitudini personali;

4) a prendere in considerazione l'opportunità di agevolare i militari di leva con tutte le possibili iniziative di ordine economico e finanziario;

5) a garantire la più ampia informazione delle disposizioni ministeriali e delle iniziative legislative che possono interessarli;

6) a dare sollecito avvio alla discussione della proposta di legge riguardante lo adeguamento delle pensioni di invalidità temporanea o permanente contratta dai giovani durante il servizio di leva.

(0/3745/4/7)

SAVOLDI. L'ordine del giorno a firma degli onorevoli Vaghi, Savoldi e Bandiera, mentre dà atto che la riduzione della ferma è un notevole passo avanti nel riordinamento del servizio obbligatorio in aderenza ai principi costituzionali invita, altresì, il Governo a predisporre con urgenza la revisione del regolamento di disciplina; a definire sollecitamente provvedimenti per una maggiore efficienza delle strutture e dei servizi di caserma e dell'organizzazione del tempo libero; a rivedere criteri e metodi di addestramento e specializzazione per meglio assicurare ai giovani militari l'impiego operativo e l'utilizzazione delle attitudini personali; a prendere in considerazione l'opportunità di agevolare i militari di leva con tutte le iniziative di carattere finanziario ed economico; a garantire la più ampia informazione delle disposizioni ministeriali; ad avviare a soluzione la discussione della proposta di legge riguardante il provvedimento delle pensioni temporanee o permanenti.

Sono problemi, questi cui il nostro ordine del giorno fa riferimento, che noi riteniamo indilazionabili per consentire ai giovani che prestano il servizio militare di sentirsi cittadini consapevoli dei loro diritti e doveri.

PRESIDENTE. L'onorevole Allocca ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa della Camera,

ritenendo che il tempo trascorso in arruolamento volontario dagli allievi ufficiali delle scuole militari possa essere ritenuto sostitutivo del servizio di leva,

invita il Governo

a studiare una soluzione che possa ridurre o esentare dall'obbligo di leva gli allievi che nel corso degli studi presso le scuole militari sono rimasti volontariamente arruolati per una durata superiore a quella del servizio di leva.

(0/3745/5/7)

L'onorevole Armani ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa della Camera,

considerato:

che in agricoltura è in atto un accentuato processo di senilizzazione in conseguenza del progressivo abbandono delle campagne da parte dei giovani;

che occorre adottare alcune misure per arrestare l'esodo degli elementi più idonei a concorrere al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura;

che alcune recenti decisioni dei tribunali amministrativi regionali hanno riconoscuito che può essere esonerato dal servizio militare il giovane la cui presenza sia indispensabile alla gestione dell'azienda agricola, indipendentemente dalle dimensioni della stessa,

invita il Governo

a che, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa determini, in aggiunta a quelli elencati nel-

l'articolo 22, ultimo comma, il titolo di dispensa dal servizio di leva per il giovane titolare o coadiuvante di impresa agricola familiare la cui presenza sia indispensabile alla gestione della medesima.
(0/3745/6/7)

L'onorevole Angelini ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa della Camera,

alla luce della disciplina contenuta negli articoli 28 e 30 del disegno di legge n. 3745,

invita il Governo

a esaminare con le organizzazioni sindacali i problemi che si dovessero presentare nella attuazione delle norme previste dagli articoli in questione.
(0/3745/7/7)

Gli onorevoli Armani e de Meo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa della Camera,

considerato che con la partenza per il servizio militare di giovani impegnati come titolari o coadiuvanti di botteghe artigianali o di aziende commerciali a conduzione diretta, possono determinarsi serie conseguenze per il funzionamento delle aziende stesse e per i nuclei familiari interessati,

invita il Governo

ad esaminare con particolare attenzione la possibilità di concedere, dopo opportuna istruttoria, l'eventuale dispensa dal servizio militare dei soggetti in questione.
(0/3745/8/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Accolgo l'ordine del giorno Bandiera 0/3745/1/7; accolgo a titolo di raccomandazione gli ordini del giorno Vaghi 0/3745/2/7 e 0/3745/4/7, Allocca 0/3745/5/7, Armani 0/3745/6/7, e 0/3745/8/4, e Angelini 0/3745/ /7/7. Sono disposto ad accogliere a titolo di raccomandazione l'ordine del giorno D'Alessio 0/3745/3/7, a patto che i proponenti accettino la soppressione del comma secondo della premessa, e le seguenti modificazioni: il punto 1, sia sostituito con le parole « a definire la revisione del regorole da « a sollecitare » fino a « riguardanti » siano sostituite con le parole « a definire sollecitamente provvedimenti per ».

D'ALESSIO. Accettiamo le modificazioni proposte.

PRESIDENTE. Onorevole Bandiera, insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

BANDIERA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Vaghi, insiste per la votazione degli ordini del giorno n. 0/3745/2/7 e 0/3745/4/7, di cui è rispettivamente unico e primo firmatario ?

VAGHI, *Relatore.* No, signor Presidente.

PRESIDENTE, Onorevole D'Alessio, insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

D'ALESSIO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Allocca, insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

ALLOCCA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Armani, insiste per la votazione degli ordini del giorno 0/3745/6/7 e 0/3745/8/7, di cui è rispettivamente unico e primo firmatario ?

ARMANI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NICCOLAI GIUSEPPE. Molto brevemente esporrò le ragioni per le quali il Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà su questo provvedimento di legge.

Troviamo innanzitutto assurdo varare una riduzione del servizio di leva, il cui costo è elevatissimo, senza nulla sapere e chiedere di quella generale ristrutturazione delle forze armate da tutti riconosciuta indispensabile. Non ci siamo nemmeno preoccupati di avere elementi comprovanti che le forze armate sono in grado di recepire un servizio di leva ridotto e se il provvedimento aumenterà, calato su una organizzazione pesante nei suoi movimenti, il dispendio del danaro pubblico.

Il provvedimento cammina secondo un *clichè* abituale cioè non ci si chiede più. legiferando sulle forze armate, quali siano i contraccolpi e le ripercussioni che si pos-

sono avere nei riguardi del compito primario delegato alle forze armate stesse, quello, cioè, di difendere il paese, ma si opera come se le forze armate fossero ormai divenute una associazione ricreativa, dopolavoristica, nel migliore dei casi; una palestra dalla quale contestare lo Stato, nel peggiore.

Questa legge viene varata senza che sia stato accertato se le forze armate sono in grado di formare buoni soldati in dodici mesi.

Come di consueto il mondo politico, quando legifera per le forze armate, di tutto si preoccupa, eccetto che della loro efficienza.

Ammesso e non concesso, poi, che le forze armate siano in grado di dare una istruzione militare in dodici mesi, resta in piedi una obiezione di fondo alla quale non si risponde e cioè che, per il rapido invecchiamento dei materiali, per le tecniche che giornalmente si rinnovano, il pronto reimpiego, in casi di necessità, di uomini congedati e formati su mezzi e tecniche superati, è reso praticamente impossibile. Il che pone problemi di fondo, primo fra tutti quello se sia ancora valido, in ordine all'efficienza delle forze armate ed al buon impiego del danaro pubblico, l'esercito di leva; se i tempi, le circostanze vanifichino la coscrizione obbligatoria, soprattutto perché, in caso di conflito (Dio non voglia!) è assurdo ritenere che possano essere mobilitati ed impiegati uomini il cui addestramento è avvenuto anni prima, mentre è da ritenere che l'addestramento in parallelo con l'approntamento del materiale avverrà durante il periodo della mobilitazione, il che ci dovrebbe portare a mobilitare intelligenza e volontà in una diversa ristrutturazione delle forze armate, compito che non può più essere disatteso, rimandato, dimenticato.

Ancora una volta si è ignorata del tutto l'esigenza di difendere l'efficienza delle forze armate. Ora è chiaro che efficienza e coscrizione obbligatoria non vanno di pari passo. Se l'efficienza, infatti, passa attraverso una drastica riduzione degli effettivi, diventa praticamente impossibile incorporare tutto il contingente. Anzi, è impossibile già oggi e non a caso la legge che stiamo per varare ha come bandiera visibile quella di accontentare le aspettative popolari di una riduzione della leva, di fatto, con la moltiplicazione degli esoneri, è finalizzata a mantenere in piedi una funzione: la funzione giuridica del servizio obbligatorio.

Quando si preconizza un esercito di trecentomila uomini, di fatto si dà vita a forze armate (lo sono già adesso) in cui i militari non di leva vengono ad essere più numerosi di quelli di leva, in definitiva, si dà vita ad un servizio selettivo che, in una società democratica, è praticamente inapplicabile, perché viola il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Cosa sta accadendo? Piaccia o no, pur legiferando a bocconi, in modo disorganico, senza una visione unitaria, giocando spesso sul significato delle parole come tanti apprendisti stregoni, ci troviamo fatalmente di fronte a forze armate composte di professionisti o semiprofessionisti, ed è questo il problema di fondo che dobbiamo affrontare, non popolandolo dei veleni propri dell'ammalato mondo politico italiano, ma avendo dinanzi il compito di dar vita a forze armate efficienti, di ricercare questa efficienza in termini di produttività, sottoponendo l'azienda militare all'analisi costi-ricavi.

Questa legge, a parere del gruppo del MSI-destra nazionale, non è una riforma e neppure un compromesso: lascia le cose così come sono, con l'aggravante che viene calata sulle forze armate in un momento in cui l'addestramento operativo è ridotto a zero e le forze armate sono ridotte a condurre una vita vegetativa; il ghetto della leva non viene scalfito; non si fa alcun passo avanti per l'efficienza delle forze armate, che è la condizione prima per cui il servizio militare può essere una esperienza positiva e non una perdita di tempo.

Ha detto il relatore: avremmo potuto far meglio, ma il tempo (tempo elettorale, ha aggiunto) ce lo ha impedito. È chiaro quindi che ci troviamo di fronte ad una legge elettorale e ci si appresta a strumentalizzarla a questi fini.

Il relatore ha aggiunto: una grande ristrutturazione è in atto; per intanto, cominciamo dal poco. Di questa ristrutturazione non sappiamo nulla, ma « cominciamo dal poco » potrebbe voler dire: « Non sappiamo quello che vogliono, ma lo vogliono subito ».

Sono questi i motivi per i quali il MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge.

SAVOLDI. Il disegno di legge per la riduzione della ferma di leva ha trovato

favorevole il gruppo socialista, perché viene incontro ad una esigenza delle nostre forze armate e delle giovani generazioni in genere.

In una situazione che impone miglioramenti in tutta la nostra società, questo provvedimento, pur con i limiti che sono stati messi in evidenza, si inquadra nel dettato costituzionale che, all'articolo 52, sancisce l'obbligatorietà per il cittadino di adempiere gli obblighi militari nei modi stabiliti dalla legge.

Il provvedimento al nostro esame va, a parere del gruppo socialista, nella direzione della ricerca di una soluzione tesa a riordinare in senso moderno e democratico il servizio militare.

Nell'ordine del giorno che ho avuto lo onore di illustrare si sottolinea, ancora una volta, l'esigenza di una riforma urgente, perché l'ordinamento delle forze armate sempre di più, migliorandosi, si adegui al dettato costituzionale.

Noi riteniamo che questa riforma sia essenziale per assicurare a tutti i cittadini i loro diritti costituzionali e alla Repubblica la stabilità democratica attraverso la difesa ed il consolidamento delle istanze nate dalla lotta antifascista e dalla resistenza.

BOLDRINI. La nostra partecipazione a questo dibattito è stata molto seria e responsabile, sia al Senato sia qui in Commissione, perché ci rendiamo conto dell'importanza di questo provvedimento che segna l'inizio di un processo di riforma quanto mai atteso e necessario e che ci ha dato l'occasione per sottolineare e, di conseguenza riflettere, su altri importanti problemi ad esso collegati.

L'onorevole sottosegretario ha accennato al ruolo che in una società moderna hanno oggi le forze armate e alla necessità di verificare il rapporto che deve esistere fra il potere civile e quello militare, non tanto nel senso ristretto della parola, quanto relativamente al significato da attribuire alla funzione che il militare può avere in una società moderna, tenendo conto delle evoluzioni che in essa avvengono attraverso le lotte sociali e i cambiamenti economici; abbiamo sentito, giustamente, l'onorevole Vaghi riaffermare la validità dell'articolo 52 della Costituzione: noi ribadiamo il concetto in esso espresso, ma affermiamo, altresì, che non ci si deve limitare a quella affermazione, in quanto, la tematica che essa porta avanti è quella relativa alla funzione delle forze armate nel contesto generale di difesa nazionale e delle nostre alleanze internazionali. L'onorevole sottosegretario ha affermato che questo provvedimento ci pone all'avanguardia tra i paesi dell'alleanza atlantica: noi vorremmo che non si dimenticassero, in tale contesto, i mutamenti profondi che altri paesi hanno dovuto registrare e che hanno dato luogo a notevoli cambiamenti.

Un altro aspetto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, e che abbiamo in parte formulato in un nostro ordine del giorno, è quello relativo al nuovo modo di impostare il rapporto fra lo sviluppo ed il potenziamento delle forze armate ed il contesto produttivo della società nazionale, nonché, il rapporto da stabilire fra esse e gli istituti rappresentativi della società. È necessario un collegamento fra le amministrazioni comunali, provinciali e tutte le altre strutture democratiche con quelle militari, al fine di un confronto e della necessaria collaborazione per il raggiungimento di più proficui risultati.

È da rilevare, inoltre, che i combiamenti che stanno avvenendo in campo tecnico, industriale, sociale ed economico incidono nel quadro delle strutture militari, per cui, è lecito domandarsi se tali cambiamenti sono recepiti e valutati da quella che è la politica militare nel suo contesto generale.

Pur non negando che l'approvazione di questo disegno di legge rappresenta un notevole passo avanti sulla via delle riforme in campo militare, altre ve ne sono di impellenti sulle quali gradiremmo maggiori garanzie. Ad esempio, l'onorevole sottosegretario ha affermato che il nuovo regolamento di disciplina sarà presto licenziato senza disattendere l'impegno di collaborazione con il Parlamento: noi ci auguriamo che ciò sia vero e che non se ne debba parlare ancora nel 1976. È stato affermato, altresì, che il nuovo codice militare è in fase di elaborazione: ricordiamo, però, che analoga affermazione venne fatta due anni fa dal ministro Tanassi il quale ebbe a dire che era già stato elaborato dalle competenti commissioni.

Il disegno di legge n. 3745 si pone senz'altro in una prospettiva di riforma, ma non c'è dubbio che esso ha disatteso molte delle nostre aspettative respingendo proposte che non abbiamo formulate in vista della nuova campagna elettorale, ma recependo quella che è la realtà della società nazionale e del mondo militare.

Allora qui c'è un punto da sottolineare. Se il Parlamento ha recepito una parte di questa volontà nuova e se vi è questa esigenza per cui siamo arrivati alla conclusione di una formulazione del disegno di legge, dobbiamo però riconoscere che ci sono stati dei freni che hanno impedito di ottenere risultati maggiori. I temi principali riguardano l'unificazione del tempo della leva verso il quale era possibile uno sforzo di unità oltre la possibilità di dispensa dal servizio militare, e il problema del contenzioso.

Soffermandomi sul sistema della leva, del reclutamento e della destinazione credo che non si possa affermare che non siano in linea con il tempo in quanto le strutture rispondono oggi alle esigenze moderne del sistema di leva, del reclutamento e della destinazione. Infatti tutti sono d'accordo che ormai queste strutture sono vecchie e che risalgono alla riforma Ricotti. Ora pur se abbiamo fatto uno sforzo di elaborazione e di ricerca vediamo d'altro canto che sul probema della unificazione (elemento centrale della vita militare) non abbiamo fatto passi avanti. Rivolgendomi al sottosegretario faccio presente che non possiamo sfuggire ai problemi concreti che si pongono oggi anche per quanto riguarda una reale democratizzazione dell'esercito.

Credo che oggi avendo una forza armata composta di volontari e militari di leva, noi dobbiamo riproporre l'elemento della discriminazione tenendo conto di questa esigenza della doppia anima delle forze armate anche se siamo contrari a certe forme di contestazione, e abbiamo ripetutamente denunciato le forme eversive. Non dobbiamo dimenticare che questi giovani vanno sotto le armi dopo avere una certa esperienza democratica per cui dobbiamo tener conto del problema dela mobilitazione e della destinazione del soldato.

Questa è la prima volta che noi regolamentiamo la presenza dei volontari con una legge, ma il Governo non ha nessuna intenzione di utilizzare questi volontari per corpi speciali; ma poi si pone anche un altro problema in quanto non possiamo avere una contrapposizione tra volontari e militari di leva e qui si ripropone il problema della coscienza civile, quello dell'addestramento e l'esigenza di uno stato giuridico.

Quindi tutto sommato a nostro avviso la legge ha un elemento positivo, ma ha anche molti punti interrogativi che riguardano la preparazione dei militari di leva e il colegamento fra quadri dirigenti e il militare di base.

Concludendo occorre recuperare alcuni valori popolari e nazionali in modo che diventino un incentivo nuovo per la politica militare in Italia. Per queste ragioni noi voteremo a favore ma nello stesso tempo ci facciamo parte diligente nel sollecitare il Governo ad affrontare tutti i nodi che esistono in quanto sarebbe sbagliato considerare questa legge come un testo decisivo e che per memoria lasciassimo da parte tutti gli atri aspetti che riguardano le forze armate.

DE MEO. Dopo l'intervento dell'onorevole Boldrini io mi allontanerei un po' da quelle che sono le dichiarazioni di voto pure e semplici che si fanno a chiusura del dibattito, mi rendo però anche conto che il discorso diventerebbe molto lungo e richiederebbe una seduta particolare e io non voglio correre il rischio di essere chiamato all'ordine dal presidente, però devo dire, anche per rispondere al collega Niccolai, che a questo provvedimento non si è giunti all'improvviso, per una scadenza elettorale e per manovre sottobanco. Chi ha avuto il piacere di fare parte di questa Commissione da molto tempo certamente ricorderà che di tale problema ne abbiamo parlato oltre dieci anni fa senza mai lasciarlo cadere nella disattenzione; lo stesso è accaduto alla Commissione del Senato, perché le proposte di legge in materia si sono succedute continuamente.

Oggi, arrivando alla conclusione, possiamo dire di aver compiuto un ulteriore passo avanti sulla strada della riforma in conseguenza di tutta una situazione nuova che a noi non sfugge. Se infatti le forze armate sono al presidio del paese, esse devono adeguarsi, nell'ambito del rispetto costituzionale, alle nuove esigenze sociali, economiche e politiche della nazione.

Sono d'accordo con l'osservazione che tale provvedimento riveste una particolare delicatezza e che va seguito con attenzione. Ci sono molti punti che non sono stati presi in considerazione a sufficienza e noi stessi avremmo potuto presentare una serie di emendamenti per eliminare alcuni equivoci. Ma ci siamo resi conto che avremmo soltanto ritardato l'approvazione di un provvedimento che non è finale ma parziale.

Quando, nelle sedi competenti, verranno al nostro esame gli ordini del giorno della maggioranza ed anche in parte dell'oppo-

sizione comunista, ci sarà la possibilità di correggere alcune impostazioni.

La regolamentazione dei volontari è un fatto positivo, perché per la prima volta il Governo ha stabilito una percentuale. Da anni ne sentivamo parlare e molte sono state le proposte di legge che addirittura ignoravano l'articolo 52 o lo volevano trasformare al punto di formare un esercito di volontari.

Oggi, con la fissazione di limiti invalicabili, rimangono i principi stabiliti dalla Costituzione circa l'obbligatorietà del servizio militare per tutti i cittadini.

Il discorso della riforma e della riduzione della leva, onorevole Niccolai, non è né un regalo elettorale, né un discorso fatto al buio, ma il frutto di lunghi studi dello stato maggiore.

Vi è stato un voto nel Consiglio superiore delle forze armate, espresso all'unanimità, su alcune raccomandazioni recepite nel disegno di legge. Non è possibile da una parte perorare i suggerimenti e poi dall'altra dimenticarli quando si giunge al momento della discussione in Commissione.

L'ammiraglio Birindelli ha fatto delle osservazioni molto interessanti poco fa. Non si può più parlare di un esercito di 8 milioni di baionette, perché il rapporto tra macchina e uomo è nel senso che la macchina è utile in quanto l'uomo la sa fare funzionare.

Non so se il collega Niccolai era presente nel corso della visita che la nostra Commissione ha fatto alla Cecchignola.

Abbiamo avuto dei colloqui nell'ambito dei quali si colloca questo provvedimento che, anche se imperfetto, dovrà essere corretto con quanto contenuto nell'ordine del giorno e con i suggerimenti che gli stati maggiori proporranno al Ministero della difesa. Si potrà in tal modo avere un coordinamento funzionale delle forze armate necessario perché svolgano la loro funzione al di là di realtà che, se esistevano ieri, oggi non esistono più nemmeno sulla carta.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato:

Disegno di legge:

Nuove norme per il servizio di leva (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3754):

Presenti	33
Votanti	32
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Maggioni ed altri (154), Boldrini ed altri (663), Bodrito ed altri (1335), Tremaglia ed altri (1827), Servadei e Fagone (1973), Birindelli (1992), Strazzi ed altri (2723).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Cerri, D'Alessio, Dal Maso, D'Auria, de Meo, Frau, Guadalupi, Lettieri, Lizzero, Mattarelli, Mignani, Nahoum, Negrari, Orlando, Orsini, Pellizzari, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa, Zoppi.

Si è astenuto:

Niccolai Giuseppe.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO